



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Approvato con D.C.C. n. 45 del 04/09/2014
Modificato con D.C.C. n. 39 del 31/07/2015
D.C.C. n. 15 del 21/04/2016
D.C.C. n. 8 del 11/03/2019
D.C.C. n. 32 del 30/07/2020
D.C.C. n. 42 del 29/06/2021
D.C.C. n. 22 del 30/05/2022
D.C.C. n. 19 del 27/04/2023



TITOLO I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1 - Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'imposta unica comunale (IUC). Essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. A decorrere dal 01/01/2020 la IUC è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e all'imposta municipale propria (IMU).

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e disciplina la gestione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 - Natura del tributo

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani così come individuati nel D. Lgs 03/04/2016 n. 152 (codice Ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a coprire i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.



TITOLO II - Modalità di applicazione del tributo

Art. 4 - Presupposto

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 19 o i componenti del nucleo familiare;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività, se persona fisica, la società, gli enti e le associazioni riconosciute e, per gli enti e le associazioni non riconosciuti, il Presidente e coloro i quali hanno agito per conto degli enti e delle associazioni.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei



locali medesimi. Resta salva la possibilità per il contribuente di dimostrare, mediante prove documentate, la non occupazione e/o detenzione dei locali; in tali casi possono essere eseguiti dei sopralluoghi al fine di accertare il mancato utilizzo dei locali.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche.

Art. 7 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile di regola la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree coperte destinate al ricovero del bestiame;
- aree coperte destinate alla custodia degli attrezzi agricoli, laddove si abbia esclusivamente la destinazione di rimessa attrezzi.
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;



- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- b) aree scoperte pertinenti o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) le aree scoperte pertinenti o accessorie ai locali tassabili non operative e le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 8 - Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile a cui applicare la tariffa è data, per tutti gli immobili soggetti, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tares e Tia.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/2013. Il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 212/2000.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano



fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 9 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa ed esclusiva, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Nel caso di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini come meglio definiti nel comma successivo.
3. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta ed ai relativi magazzini di cui al comma precedente, le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI DETASSAZIONE DELLA SUPERFICIE
Lavanderie e tintorie	40%
Rosticcerie, macellerie	30%
Autolavaggi	10%
Falegnamerie	20%
Serigrafie, stamperie, tipografie, laboratori fotografici, eliografie e simili	40%
Autoriparazioni	30%



Elettrauto	30%
Autocarrozzerie	35%
Gommisti	30%
Distributori di carburante	30%
Attività artigianali metalmeccaniche, elettromeccaniche, di verniciatura galvanotecnica, di fonderia	40%
Parrucchieri e barbieri	10%
Laboratori di analisi, radiologici, ambulatori medici e dentistici	10%

5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 4 si fa riferimento a criteri di analogia.
6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture). La comunicazione non è obbligatoria per gli anni successivi in caso di invarianza delle condizioni di tassabilità in precedenza dichiarate.

Art. 9 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis del D. Lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10 del D. Lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo; le stesse sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non



domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 9 ter – Obblighi di comunicazione per l'uscita ed il reintegro nel servizio pubblico

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 9 bis del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Servizio Ambiente ed al Servizio Tributi del Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dal Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello sottoscritto dal legale rappresentante. Il modello dovrà contenere almeno i seguenti elementi: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
6. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal



soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte, anche confrontando i dati relativi ai conferimenti degli anni precedenti. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 10 - Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.



TITOLO III - Determinazione delle tariffe e del costo del servizio

Art. 11 - Tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente ad un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della tassa sui rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 12 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1 comma 655 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Art. 13 - Determinazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, fatte salve ulteriori deroghe previste dalle normative vigenti.



2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.

Art. 14 - Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe della TARI avviene sulla base del Piano finanziario TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da



parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

TITOLO IV - Classificazione delle utenze

Art. 15 - Categorie di utenze

1. Il tributo è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità di produzione dei rifiuti della realtà comunale.

Art. 16 - Calcolo del tributo per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relativi alle utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie indicate nella tabella A "Elenco categorie" allegata al presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera il codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Nel caso in cui l'attività sia svolta in locali materialmente ed oggettivamente separati e con diversa destinazione d'uso rispetto all'attività economica prevalente, su richiesta dell'interessato, corredata da documentazione atta a dimostrare l'effettiva destinazione di dette superfici, potrà essere applicata la Tariffa corrispondente al tipo di destinazione.
5. Il criterio di cui al comma precedente si applica solo nel caso in cui la superficie dei singoli locali con diversa destinazione d'uso non sia inferiore a mq 10.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo è commisurato alle diverse superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche e/o professionali, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza.



Art. 17 - Calcolo del tributo per le utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti del nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 19.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano collocato permanentemente in casa di riposo;
 - b. soggetti collocati in comunità di recupero, istituti penitenziari per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. soggetto che svolge fuori dal Comune attività di studio o di lavoro per un periodo superiore a 6 mesi;Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione con decorrenza dal giorno della data di presentazione della richiesta stessa.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Per le altre utenze domestiche non residenti (diverse da quelle previste dall'art. 22) il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 19. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a due unità.
7. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
8. Le strutture ricettive a gestione non imprenditoriale, così come definite dalla legge regionale n. 8/2017 sono assimilati all'utenza domestica non residente; per la determinazione del numero dei componenti, si applica la disposizione del comma 6 del presente articolo.



TITOLO V - Obbligazione tributaria e adempimenti dei contribuenti

Art. 18 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione, o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 19.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 19.

Art. 19 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. Ferma restando la scadenza di cui al comma 685 dell'articolo 1, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
4. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - il codice utente e il codice utenza (qualora disponibile);
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il



contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. L'avviso di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree è presentato dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al primo periodo del comma 6, entro i termini fissati dalla Legge statale il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.



Art. 19 bis - Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - i dati di produzione dei rifiuti prodotti nel documento di riscossione contestato (nel caso di TARI puntuale);
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.



TITOLO VI - Riduzioni ed agevolazioni

Art. 20 - Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta stradale non sia superiore a *1.000* metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, ossia se la distanza tra l'insediamento e il più vicino punto di raccolta è superiore a *1.000* metri lineari, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 21 - Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 22 - Riduzioni utenze domestiche per particolari condizioni d'uso

1. Per le utenze domestiche non residenti, il numero degli occupanti viene stabilito in una unità e la tariffa è ridotta del 30%, limitatamente alle seguenti fattispecie:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - b. utenze domestiche intestate a soggetti residenti e/o non residenti nel Comune, composte unicamente da garages o cantine, non costituenti pertinenza dell'immobile già assoggettato alla tariffa;



2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Art. 23 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
2. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati *isole ecologiche*, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente secondo i criteri stabiliti nel regolamento per la gestione delle stazioni ecologiche.
3. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 20 % della quota variabile della tariffa. La riduzione indicata nel precedente comma verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 24 - Riduzione per avvio al recupero per le utenze non domestiche

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica



- attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al recupero, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il recupero o altra idonea documentazione, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al recupero ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
 3. La riduzione non può essere superiore al 40% della quota variabile del tributo ed è determinata nelle seguenti misure:
 - a. 40 per cento, se il rapporto tra il totale dei rifiuti avviati al recupero ed il prodotto tra il KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie soggetta al tributo è uguale o superiore al 100%;
 - b. 20 per cento, se il rapporto tra il totale dei rifiuti avviati al recupero ed il prodotto tra il KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie soggetta al tributo è superiore al 50% ed inferiore al 100%;
 - c. 10 per cento, se il rapporto tra il totale dei rifiuti avviati al recupero ed il prodotto tra il KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie soggetta al tributo è compreso tra il 10% e il 50%;
 4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo. A tale richiesta dovranno allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata
 5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

Art. 25 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per



l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione di cui al comma 1 si applica ai locali destinati ad attività ricettiva a gestione imprenditoriale di tipologia riconducibile alla extra alberghiera di cui alla L.R. 8/2017 ed agrituristica di cui alla L.R. 12/2015. E' fatto obbligo al gestore dell'attività di presentare idonea documentazione dalla quale si evinca l'utilizzo sporadico dei locali ed aree.
4. La riduzione di cui al comma 1 si applica alle Associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000 ed alle Associazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991, a condizione che risulti da idonea documentazione l'utilizzo saltuario e non continuativo dei locali soggetti al tributo.
5. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 22.

Art. 26 - Altre agevolazioni e riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono stabilite le agevolazioni tariffarie per particolari situazioni di disagio economico e sociale.
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
3. Le agevolazioni saranno concesse annualmente su richiesta e secondo modalità e criteri definiti in apposito bando, adottato con atto dirigenziale, che dovrà conformarsi ai seguenti criteri generali:
 - a) nell'applicazione delle agevolazioni si applicano i criteri e le modalità di rilevazione della situazione economica dei diretti interessati, secondo la disciplina contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 159, recante "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*".
 - b) l'agevolazione si articola nella riduzione in percentuale della parte variabile e fissa della tariffa della TARI con riferimento all'indicatore ISEE e nei seguenti limiti massimi:
 - Valore ISEE da € 0,00 a € 3.000,00 riduzione massima del 90% della TARI;
 - Valore ISEE da € 3.000,01 a € 5.000,00 riduzione massima del 70% della TARI;
 - Valore ISEE da € 5.000,01 a € 12.000,00 riduzione massima del 50% della TARI;
 - c) Per avere diritto all'agevolazione il richiedente deve:
 - essere effettivamente ed anagraficamente residente nell'alloggio oggetto della tassa per il quale chiede l'agevolazione. Si considerano equiparate le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in struttura protetta a



- seguito di ricovero permanente, ciò a condizione che l'abitazione stessa non risulti occupata da altri;
- essere in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa al quinquennio precedente, ovvero aver attivato piani di rateizzazione per il versamento del credito maturato e/o altre forme di definizione agevolate previste dalle normative vigenti.
 - provvedere ad eseguire correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati. A tal fine, comprovano tale requisito l'assenza di contestazioni accertate nell'annualità in corso ed in quella antecedente rispetto alla data di presentazione della richiesta di agevolazione.
4. Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziare nel bilancio di previsione. Nel caso in cui le richieste eccedano la disponibilità delle risorse stanziare, l'Amministrazione, con atto della Giunta Comunale, potrà provvedere alla loro rimodulazione in maniera proporzionale sulla base delle fasce ISEE.
 5. Per i soggetti aventi i requisiti che danno diritto all'agevolazione e che presentino regolare richiesta entro il termine previsto dal bando, è sospesa la riscossione degli avvisi in acconto della TARI;
 6. Gli uffici, in esito al riconoscimento dell'agevolazione, provvederanno alle attività di emissione degli avvisi di pagamento del saldo della TARI, ricalcolati tenendo conto della misura dell'agevolazione spettante e degli eventuali pagamenti eseguiti in acconto;
 7. Al fine di agevolare e di semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti aventi diritto, nelle more dell'adozione del bando, l'Amministrazione, con apposito atto della Giunta comunale, può sospendere la riscossione della TARI ai soggetti che nell'anno precedente avevano diritto all'agevolazione.
 8. Resta salva la facoltà di uniformarsi alle eventuali disposizioni delle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di agevolazioni.

Art. 26 bis – Riduzioni COVID-19 per Utente non Domestiche (abrogato)

Art. 27 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni, sia per le utenze domestiche che non domestiche, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto. Detto limite non trova applicazione nel caso di esenzione/agevolazione di cui all'art. 26.



TITOLO VII - Tributo giornaliero

Art. 28 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Limitatamente alle occupazioni temporanee in occasione di fiere e mercati, la maggiorazione di cui al comma precedente è pari al 100%; la disposizione di cui al successivo art. 32, comma 1, non si applica alla tariffa giornaliera.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle conduzioni e/o occupazioni temporanee di locali ed aree private effettuate per manifestazioni, sagre, ed altri eventi.



TITOLO VIII - Tributo provinciale

Art. 29 - Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.



TITOLO IX - Riscossione, rimborsi, importi minimi

Art. 30 - Riscossione

1. La TARI è versata direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, avente scadenza almeno 20 (venti) giorni successivi alla data di emissione dello stesso avviso. L'avviso deve contenere l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Al fine di adempiere all'obbligazione tributaria, qualora il contribuente non riceva l'avviso di pagamento, l'utente è tenuto a contattare l'ufficio per riceverne una copia o attivarsi mediante il portale del contribuente.
4. A decorrere dal 2021, il versamento della TARI è effettuato in 3 rate, di cui due in acconto con scadenza 31 maggio e 30 settembre ed una a saldo con scadenza il 02 dicembre. Se i predetti termini cadono di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato anche nel primo giorno lavorativo successivo.
5. La misura di ogni rata in acconto è pari al 40 per cento dell'importo annuale della TARI determinato applicando le disposizioni regolamentari e le tariffe dell'anno precedente, tenendo conto delle dichiarazioni o comunicazioni nel frattempo pervenute.
6. La misura della rata a saldo è determinata a conguaglio tra l'importo versato in acconto e l'importo dovuto per l'anno in corso sulla base delle tariffe approvate.
7. Il numero delle rate ed i termini di versamento possono essere modificati con deliberazione della Giunta Comunale qualora, per esigenze particolari, se ne verificasse la necessità.
8. Eventuali recuperi del tributo relativo ad anni precedenti possono essere riscossi anche in unica soluzione.
9. Qualora il contribuente non provveda ad eseguire il versamento dell'avviso di pagamento di cui al comma 2 entro i prescritti termini di scadenza, il Comune provvede ad effettuare la costituzione in mora del contribuente, mediante



notifica, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, di un sollecito di pagamento. Il sollecito di pagamento dovrà essere emesso per l'importo della tassa non versata e dovrà essere pagato entro il termine di venti giorni dalla notifica dello stesso atto, pena l'avvio della procedura di accertamento prevista dall'art. 35.

10. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Art. 30 bis – Rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione mensile di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 30:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100 euro ed in ogni caso il numero delle rate non può essere superiore a dodici (12) mensilità.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Alle somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono applicati degli interessi al tasso legale in vigore al momento dell'emissione del provvedimento di rateazione maggiorato di 1,5 punti percentuali.

Art. 31 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:
 - a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;



b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;

In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento

Art. 32 - Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 30 sia inferiore ad € 12,00 .
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di imposta, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.



TITOLO X - Poteri di controllo, accertamenti e sanzioni, dilazioni e riscossione coattiva

Art. 33 - Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 34 - Verifiche e poteri di controllo

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il Comune può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire appositamente documento di riconoscimento.
 - utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;



- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 34 bis - Iscrizioni d'ufficio

1. Qualora, dalle verifiche eseguite ai sensi degli articoli precedenti, emergano elementi che comportino l'applicazione della TARI a nuovi soggetti e/o la modifica della TARI applicata, l'ufficio può procedere ad effettuare le relative operazioni finalizzate al recupero della tassa dandone comunicazione al contribuente.
2. Nel caso in cui il contribuente riscontri elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, presentarsi presso gli uffici del Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano la revisione della posizione accertata.
3. Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ed in assenza o accertata infondatezza delle eventuali precisazioni fatte dall'utente, il Comune provvede al compimento degli atti necessari al recupero della Tassa, nel rispetto della vigente legislazione.

Art. 35 - Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni.
2. Il comune procede inoltre all'accertamento degli omessi e/o ritardati versamenti contestati con le modalità previste dall'art.30 comma 5 del presente regolamento.
3. Le attività di controllo di cui ai commi precedenti sono svolte mediante notifica di un apposito avviso di accertamento in attuazione delle norme vigenti in materia, costituite in particolare dai commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 27.12.2006 n° 296 e s.m.i..
4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e



spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, contiene informazioni in ordine ai vigenti strumenti deflattivi del contenzioso, alle modalità di presentazione del ricorso e l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

Art. 36 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative alla Tassa sui Rifiuti sono disciplinate dall'art. 1 commi 695 e seguenti della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte nella misura stabilita dalla normativa vigente se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
3. Si applica al tributo l'istituto del ravvedimento previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472 e s.m.i., comprese le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 471 e s.m.i.
4. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.

Art. 37 - Interessi

1. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 38 - Ripetibilità spese di notifica

1. Le spese per la notifica degli atti di accertamento sono poste a carico dei soggetti inadempienti.
2. L'ammontare delle suddette spese è determinato con atto del Funzionario responsabile.
3. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, posti a carico del debitore, sono determinati ai sensi della legislazione vigente in materia.



Art. 39 - Istituti deflattivi del contenzioso

(abrogato in quanto recepito nel Regolamento generale delle Entrate)

Art. 39 bis – Ricorsi e Reclamo/mediazione

(abrogato in quanto recepito nel Regolamento generale delle Entrate)

Art. 40 - Dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento

(abrogato in quanto recepito nel Regolamento generale delle Entrate)

Art. 41 - Riscossione coattiva

1. In mancanza del pagamento degli avvisi di accertamento, sulla base degli atti notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 della legge 160/2019 e s.m.i., sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 41 bis – Potenziamento dell'azione di controllo

1. Ai sensi dell'art.1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" si dispone che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti della tassa sui rifiuti, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'irap a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
2. Il 25% della quota annuale è destinato all'acquisizione del materiale informatico, delle attrezzature, alla formazione dei dipendenti degli uffici tributari, ai collegamenti con i sistemi informativi e con le banche dati di altri enti.
3. Il 75% della quota annuale è destinato all'attribuzione di compensi incentivanti al personale comunale impegnato nell'attività di recupero dell'elusione o evasione della tari su progetto elaborato dal dirigente responsabile ed approvato dalla giunta comunale, in base ai criteri generali preventivamente concordati con le rappresentanze sindacali.



TITOLO XI - Disposizioni transitorie finali

Art. 42 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 43 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, nel DPR 27/04/1999 n. 158, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 44 - Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2023.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della Tares e della Tariffa Integrata Ambientale relativa alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tariffa Integrata Ambientale e della Tares, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.



ALLEGATO 1

1) Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto
2	Sale teatrali e cinematografiche
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti e Impianti di lavaggio, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni ed autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, Caserme
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, antiquario cappelli ed ombrelli, tappeti
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio
19	Attività artigianali: carrozzeria, auto officina, elettrauto, gommista
20	Attività industriali con stabilimenti di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, amburgherie, birrerie
24	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie
25	Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari



26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Aree occupate per manifestazioni, sagre e spettacoli viaggianti, locali delle discoteche, night club, sala giochi



INDICE

TITOLO I - Disposizioni di carattere generale.....	2
Art. 1 - Istituzione del tributo.....	2
Art. 2 - Oggetto del regolamento.....	2
Art. 3 - Natura del tributo	2
TITOLO II - Modalità di applicazione del tributo	3
Art. 4 - Presupposto	3
Art. 5 - Soggetti passivi	3
Art. 6 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo	3
Art. 7 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo	4
Art. 8 - Determinazione della base imponibile.....	5
Art. 9 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali.....	6
Art. 9 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.....	7
Art. 9 ter – Obblighi di comunicazione per l’uscita ed il reintegro nel servizio pubblico.....	8
Art. 10 - Istituzioni scolastiche statali	9
TITOLO III - Determinazione delle tariffe e del costo del servizio	10
Art. 11 - Tariffa del tributo.....	10
Art. 12 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.....	10
Art. 13 - Determinazione delle tariffe del tributo.....	10
Art. 14 - Piano finanziario	11
TITOLO IV - Classificazione delle utenze	12
Art. 15 - Categorie di utenze	12
Art. 16 - Calcolo del tributo per le utenze non domestiche	12
Art. 17 - Calcolo del tributo per le utenze domestiche	13
TITOLO V - Obbligazione tributaria e adempimenti dei contribuenti	14
Art. 18 - Obbligazione tributaria	14
Art. 19 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione	14
Art. 19 bis - Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati.....	16
TITOLO VI - Riduzioni ed agevolazioni	17
Art. 20 - Zone non servite.....	17
Art. 21 - Mancato svolgimento del servizio.....	17
Art. 22 - Riduzioni utenze domestiche per particolari condizioni d’uso	17
Art. 23 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche.....	18
Art. 24 - Riduzione per avvio al recupero per le utenze non domestiche	18
Art. 25 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	19
Art. 26 - Altre agevolazioni e riduzioni.....	20
8. Resta salva la facoltà di uniformarsi alle eventuali disposizioni delle delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di agevolazioni.	21
Art. 26 bis – Riduzioni COVID-19 per Utenze non Domestiche	21
(abrogato).....	21
Art. 27 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	21
TITOLO VII - Tributo giornaliero.....	22



Art. 28 - Tributo giornaliero	22
TITOLO VIII - Tributo provinciale	23
Art. 29 - Tributo provinciale.....	23
TITOLO IX - Riscossione, rimborsi, importi minimi	24
Art. 30 - Riscossione	24
Art. 30 bis – Rateizzazione degli avvisi di pagamento.....	25
Art. 31 - Rimborsi e compensazione.....	25
Art. 32 - Importi minimi	26
TITOLO X - Poteri di controllo, accertamenti e sanzioni, dilazioni e riscossione coattiva.....	27
Art. 33 - Funzionario responsabile	27
Art. 34 - Verifiche e poteri di controllo.....	27
Art. 34 bis - Iscrizioni d’ufficio	28
Art. 35 - Accertamenti	28
Art. 36 - Sanzioni	29
Art. 37 - Interessi	29
Art. 38 - Ripetibilità spese di notifica.....	29
Art. 39 - Istituti deflattivi del contenzioso.....	30
<i>(abrogato in quanto recepito nel Regolamento generale delle Entrate)</i>	<i>30</i>
Art. 39 bis – Ricorsi e Reclamo/mediazione.....	30
<i>(abrogato in quanto recepito nel Regolamento generale delle Entrate)</i>	<i>30</i>
Art. 40 - Dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento	30
Art. 41 - Riscossione coattiva	30
Art. 41 bis – Potenziamento dell’azione di controllo.....	30
TITOLO XI - Disposizioni transitorie finali	31
Art. 42 - Trattamento dei dati personali	31
Art. 43 - Norma di rinvio.....	31
Art. 44 - Norme transitorie e finali.....	31
ALLEGATO 1.....	32
1) Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti	32